

STATUTO

Associazione di Promozione Sociale

ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS

Ente del Terzo Settore

Il presente Statuto è redatto in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 - Codice del Terzo Settore, e successive modifiche, nonché al D.M. 5 marzo 2020 e alla normativa vigente in materia di Associazioni di Promozione Sociale.

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e degli articoli 35 e 36 del Decreto Legislativo n. 117/2017 e s.m.i. (Codice del Terzo Settore), un'Associazione di Promozione Sociale denominata "**ASSOCIAZIONE BURRACO FELICE APS**", di seguito per brevità "Associazione".
2. L'Associazione assume la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) e sarà iscritta nella Sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi dell'articolo 46 del CTS. A seguito dell'iscrizione, utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico le locuzioni "Associazione di Promozione Sociale", "APS" ed "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano (MI) in Via _____. L'eventuale trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma obbligo di comunicazione all'Ufficio del RUNTS entro trenta giorni. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi secondarie, sezioni territoriali e recapiti operativi.
4. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro.

Art. 2 - Finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. L'Associazione opera ispirandosi ai principi di democraticità, uguaglianza, pari opportunità, partecipazione, solidarietà e trasparenza, e fonda la propria attività sull'impegno prevalente del volontariato dei propri associati, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
3. Scopo primario dell'Associazione è promuovere il gioco del Burraco quale strumento di aggregazione sociale, di prevenzione della solitudine e del disagio, di promozione del benessere psicofisico, di inclusione sociale delle persone anziane e fragili, e di valorizzazione del tempo libero in forma sana e ricreativa.

Art. 3 - Attività di interesse generale

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, l'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore, con particolare riferimento a:
 - a) **lettera i)**: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
 - b) **lettera t)**: organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.
2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione:
 - organizza tornei sociali di Burraco settimanali e periodici con formula Mitchell e Danese;
 - organizza tornei open, campionati sociali, inter-circolo e beneficenza;

- promuove e gestisce corsi di base e avanzati di Burraco, anche gratuiti, per soci, neofiti, giovani e persone over 65;
 - promuove progetti di Burraco solidale presso Residenze Sanitarie Assistenziali, Centri Diurni Anziani, Centri di Aggregazione, Scuole, Comuni e Municipi;
 - organizza attività ludico-ricreative, culturali, conviviali e gite sociali connesse e strumentali.
3. Le attività sono svolte in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 4 - Attività diverse e secondarie

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e i limiti definiti con decreto ministeriale.
2. Spetta al Consiglio Direttivo individuarle e documentarne il carattere secondario e strumentale nella relazione di missione e nel rendiconto. A titolo esemplificativo: la somministrazione di alimenti e bevande ai soci in occasione dei tornei, la vendita di carte da gioco, tavoli, gadget e materiale didattico, l'organizzazione di soggiorni e viaggi sociali.
3. Il limite di cui all'articolo 6 è verificato annualmente in sede di approvazione del bilancio.

Art. 5 - Attività di raccolta fondi

1. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, ai sensi dell'articolo 7 del CTS.
2. L'andamento delle raccolte fondi è rendicontato in modo specifico nel bilancio.

Art. 6 - Associati: requisiti e ammissione

1. Possono essere associati le persone fisiche che ne condividono le finalità, lo Statuto e i Regolamenti interni. Il numero degli associati non può essere inferiore a sette, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del CTS. Se il numero scende al di sotto del minimo, l'Associazione deve integrarlo entro un anno o chiedere l'iscrizione in altra sezione del RUNTS o procedere allo scioglimento.
2. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato, contenente le generalità complete, la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni degli organi sociali, nonché l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).
3. Il Consiglio Direttivo delibera entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di accoglimento, l'iscrizione è annotata nel Libro degli Associati con la data della delibera. In caso di rigetto, la deliberazione deve essere motivata e comunicata all'interessato, il quale entro trenta giorni può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.
4. La qualità di associato è strettamente personale e non è trasmissibile.

Art. 7 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno diritto a:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa annuale;
- c) esercitare l'elettorato attivo e passivo; ogni associato ha diritto ad un voto ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del CTS;
- d) essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- e) prendere visione ed estrarre copia dei libri sociali, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del CTS, mediante richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con visione presso la sede entro quindici giorni.

2. Gli associati hanno il dovere di:

- a) osservare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) mantenere un comportamento ispirato ai principi di lealtà, correttezza, buona fede, probità e fair play, particolarmente durante lo svolgimento dei tornei;
- c) versare la quota associativa annuale nella misura stabilita dall'Assemblea;
- d) non arrecare danni morali o materiali all'Associazione, alle sue sedi e alle sue attrezzature.

3. La quota associativa è intransmissibile, non rivalutabile ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del CTS e non è restituibile in nessun caso, nemmeno in caso di recesso, esclusione o scioglimento dell'Associazione.

Art. 8 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, decadenza o esclusione.

2. **Recesso:** l'associato può recedere in qualsiasi momento dall'Associazione con comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha efficacia dalla data di annotazione nel Libro degli Associati.

3. **Decadenza:** è deliberata dal Consiglio Direttivo per morosità protrattasi per oltre ____ mesi dal termine di versamento della quota, nonostante sollecito scritto.

4. **Esclusione:** è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi, quali: condotta contrastante con le finalità e lo spirito dell'Associazione; gravi violazioni dello Statuto o dei Regolamenti, inclusi i regolamenti di gioco e di disciplina interna dei tornei; danneggiamento grave del patrimonio o dell'immagine dell'Associazione; condanna penale definitiva che comporti interdizione dai pubblici uffici.

5. Il provvedimento di esclusione deve essere preceduto da contestazione scritta degli addebiti all'associato, con invito a presentare entro quindici giorni le proprie controdeduzioni. Deve essere motivato e comunicato a mezzo raccomandata A/R o PEC.

6. Avverso il provvedimento di esclusione o decadenza, l'associato può ricorrere all'Assemblea entro trenta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 23 del CTS. Il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento. L'associato escluso o decaduto non ha diritto alla restituzione della quota, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione. Contestualmente alla cessazione, è cancellato anche dal Registro dei Volontari, se ivi iscritto.

Art. 9 - Volontari e Registro dei Volontari

1. L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. Il volontario è la persona che per libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi dell'articolo 17 del CTS.

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o

autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

3. L'Associazione iscrive in un apposito Registro dei Volontari, tenuto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del CTS e del D.M. 6 ottobre 2021, tutti i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Nel registro sono indicati per ciascun volontario: numero progressivo, dati anagrafici, codice fiscale, residenza, data di inizio dell'attività di volontariato, data di iscrizione al registro, attività prevalente svolta, formazione sulla sicurezza erogata, data di comunicazione all'assicurazione, eventuali rimborsi erogati, data di cessazione.

4. L'Associazione assicura i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'articolo 18 del CTS. L'assicurazione è obbligatoria dal giorno stesso dell'iscrizione del volontario nel Registro e ne è annotata la decorrenza.

5. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e a condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono ammessi rimborsi autocertificati, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del CTS, solo se previsti dal presente Statuto - come con il presente articolo si prevede - e deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo, entro il limite di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, purché l'organo sociale competente abbia deliberato sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa tale modalità di rimborso. I rimborsi sono erogati esclusivamente con strumenti tracciabili su conto intestato al volontario, ai sensi della normativa vigente. È vietato qualsiasi rimborso forfettario o in contanti oltre i limiti di legge.

6. L'Associazione adempie agli obblighi di formazione e informazione in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 18 del CTS.

Art. 10 - Lavoratori e rapporto volontari/lavoratori

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità, ai sensi dell'articolo 36 del CTS.

2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'Associazione non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del CTS. Il rispetto di tale rapporto è verificato trimestralmente dal Consiglio Direttivo e annotato a verbale. In caso di superamento, l'Associazione deve adeguarsi entro un anno.

3. Ai lavoratori è garantito un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/2015.

Art. 11 - Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 35 del CTS, da:

- a) quote associative e contributi specifici dei soci per la partecipazione ai tornei e alle attività, ai sensi dell'articolo 84 del CTS;
- b) contributi dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, dell'Unione Europea e di altri enti pubblici e privati;
- c) erogazioni liberali, donazioni e lasciti testamentari;

- d) proventi del cinque per mille;
 - e) proventi derivanti da attività di raccolta fondi;
 - f) proventi delle attività di interesse generale e delle attività diverse di cui all'articolo 6;
 - g) rendite patrimoniali ed ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali.
3. È vietata, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del CTS, la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, di fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si applica l'articolo 8, comma 3, del CTS in materia di distribuzione indiretta di utili.

Art. 12 - Bilancio di esercizio e libri sociali

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dell'articolo 13 del CTS e del D.M. 5 marzo 2020, secondo la modulistica ministeriale:
 - a) Modello D - Rendiconto per cassa, qualora i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro;
 - b) Modello B - Stato Patrimoniale e Modello C - Rendiconto Gestionale, in caso di superamento di tale soglia, con relazione di missione;
 - c) Modello A - Stato Patrimoniale, Rendiconto Gestionale e Relazione di Missione qualora siano superati i limiti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), del CTS.La relazione di missione è obbligatoria anche per gli enti che redigono il Modello D, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del CTS.
3. Il bilancio, unitamente alla relazione di missione, è predisposto dal Consiglio Direttivo, sottoposto all'Organo di Controllo ove nominato, e approvato dall'Assemblea ordinaria entro il 30 aprile di ogni anno. È depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno di ogni anno, unitamente al verbale di approvazione.
4. I libri sociali obbligatori di cui all'articolo 15 del CTS, da tenersi a cura del Consiglio Direttivo sotto la responsabilità del Segretario, sono:
 - a) il Libro degli Associati;
 - b) il Registro dei Volontari di cui all'articolo 17, comma 1;
 - c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee;
 - d) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
 - e) il Libro dell'Organo di Controllo, qualora nominato.
5. I libri possono essere tenuti anche in formato digitale, purché non modificabili e stampabili in qualsiasi momento. I bilanci sono conservati per dieci anni, il Registro dei Volontari per tre anni dalla cessazione della qualifica di volontario.

Art. 13 - Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati iscritti nel Libro degli Associati da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
2. L'Assemblea è convocata dal Presidente, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, inviato almeno otto giorni prima della data fissata, a mezzo lettera, e-mail, PEC, messaggio Whatsapp, affissione in bacheca presso la sede o altro mezzo idoneo a garantirne la conoscenza. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. Si riunisce in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli associati ne faccia richiesta motivata.

4. Competenze inderogabili dell'Assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del CTS:

- a) nomina e revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale ove previsto;
- b) approvazione del bilancio di esercizio e della relazione di missione;
- c) deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) deliberazione sui ricorsi avverso i provvedimenti di rigetto della domanda di ammissione e di esclusione o decadenza dell'associato;
- e) approvazione del programma generale e dei regolamenti interni proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) deliberazione sullo svolgimento di attività diverse ai sensi dell'articolo 6 del CTS;
- g) determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale su proposta del Consiglio Direttivo.

5. Competenze dell'Assemblea straordinaria:

- a) modificazione dello Statuto;
- b) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione;
- c) devoluzione del patrimonio residuo.

6. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Delibera a maggioranza dei presenti.

7. L'Assemblea straordinaria per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, in seconda convocazione con almeno il dieci per cento. Delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti. Per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile.

8. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il voto è personale. È ammessa la delega scritta ad altro associato, fino ad un massimo di tre deleghe per socio, se previsto dal Regolamento. Non è ammesso il voto per corrispondenza. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa. Il Segretario dell'Associazione redige il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 26 del CTS. È composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Tutti i componenti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e non trovarsi nelle cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui all'articolo 2382 del Codice Civile.

2. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. La carica è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

3. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. A titolo esemplificativo:

- a) predispone il bilancio di esercizio, la relazione di missione e il programma annuale delle attività da sottoporre all'Assemblea;

- b) cura la tenuta dei libri sociali obbligatori;
 - c) delibera sull'ammissione, la decadenza e l'esclusione degli associati;
 - d) determina i contributi specifici per la partecipazione ai tornei e alle attività ai sensi dell'articolo 84 del CTS;
 - e) gestisce il patrimonio, le risorse economiche, i conti correnti e la cassa;
 - f) delibera sull'ammontare della quota associativa da proporre all'Assemblea, sull'apertura e chiusura di conti correnti, sull'accensione di convenzioni e sulla partecipazione a bandi e progetti;
 - g) delibera l'assunzione di lavoratori e collaboratori nel rispetto dell'articolo 36 del CTS;
 - h) elegge al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei consiglieri, con avviso inviato almeno cinque giorni prima (ventiquattro ore in caso di urgenza) contenente l'ordine del giorno. È validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa a tre riunioni consecutive è considerato decaduto e sostituito per cooptazione fino alla successiva Assemblea. Le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comportano la decadenza dell'intero Consiglio e l'obbligo di convocazione dell'Assemblea per il rinnovo.
6. Di ogni riunione è redatto verbale a cura del Segretario, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto nel Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno. È il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, vigila sul buon funzionamento dell'Associazione e sull'osservanza dello Statuto.
2. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione, la rappresentanza in giudizio, la facoltà di aprire, chiudere e operare sui conti correnti, di presentare domande di contributo e di sottoscrivere convenzioni, nei limiti deliberati dal Consiglio Direttivo.
3. In caso di assenza, impedimento o cessazione, le funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Art. 16 - Segretario e Tesoriere

1. Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, cura la redazione e la conservazione dei verbali, la tenuta dei libri sociali, del Libro degli Associati e del Registro dei Volontari, la corrispondenza e l'archivio.
2. Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo (anche nella stessa persona del Segretario), cura la gestione della cassa e della contabilità, la riscossione delle quote associative, l'esecuzione dei pagamenti tracciabili ai sensi dell'articolo 13 del CTS, la predisposizione del rendiconto per cassa Modello D, la gestione dei rimborsi ai volontari esclusivamente su IBAN intestato al volontario, la rendicontazione del cinque per mille e dei progetti finanziati.

Art. 17 - Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo è nominato al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre limiti di cui all'articolo 30, comma 2, del CTS: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. Può essere composto da un componente unico o da tre componenti, anche non associati, con i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice Civile, di cui almeno uno revisore legale.
3. Vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo. Redige relazione al bilancio.
4. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 18 - Revisione legale dei conti

1. La revisione legale dei conti è obbligatoria al superamento, per due esercizi consecutivi, di due dei tre limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del CTS. È affidata a un Revisore Legale o a una Società di Revisione iscritti nell'apposito registro, o all'Organo di Controllo qualora tutti i suoi componenti siano Revisori Legali iscritti nel registro.

Art. 19 - Regolamenti interni

Il Consiglio Direttivo può approvare Regolamenti interni per disciplinare: il funzionamento dei tornei (formule di movimento Mitchell, Danese, calcolo classifiche, sistemi di arbitraggio), il codice di condotta e di disciplina dei soci durante le attività ludiche (principio del fair play), le modalità di accesso ai tornei, le sanzioni disciplinari sportive interne, l'utilizzo della sede, nonché il Regolamento dei Volontari e l'informativa privacy. I Regolamenti non possono contrastare con il presente Statuto.

Art. 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, su proposta del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione.
3. In caso di scioglimento, estinzione o comunque cessazione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio competente del RUNTS ai sensi dell'articolo 9 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe individuati dall'Assemblea straordinaria, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale di cui all'articolo 10 del CTS.

Art. 21 - Disposizioni finali e rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche (Codice del Terzo Settore), al Codice Civile in quanto compatibile, alle norme fiscali in materia di ETS, ai Regolamenti interni e alla normativa vigente.
2. Il presente Statuto sostituisce integralmente ogni precedente statuto o regolamento dell'Associazione.
3. L'Associazione si impegna a richiedere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge e ad adeguarsi a tutti gli obblighi conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Milano, li ____ / ____ / ____

1) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____

2) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____

3) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____

4) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____

5) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____

6) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____

7) _____ Nato/a a _____ il _____
C.F. _____ Firma _____